

Atto di fondazione

Della fondazione Pro Senectute

Versione 2015

Sommario

Osservazioni preliminari	Pagina 4
Atto di fondazione	Pagina 5
Regolamento della fondazione	Pagina 14

Osservazioni preliminari

La fondazione «Per la vecchiaia» ha visto la luce il 23 ottobre 1917 a Winterthur sotto l'égida della Società svizzera d'utilità pubblica. La costituzione formale della fondazione data del 10 luglio 1918 e ha avuto luogo a Berna. Costituita giuridicamente nel marzo del 1921, la fondazione è stata iscritta a registro di commercio un mese più tardi.

Nel 1990, l'Atto di fondazione e il Regolamento della fondazione hanno visto una revisione fondamentale. Novità decisiva, il fatto che i comitati cantonali fino allora esistenti hanno ottenuto la possibilità di costituirsi in fondazioni o associazioni giuridicamente autonome. Altri adeguamenti datano del 2007. La più recente revisione 2014 segna la soppressione dell'Assemblea della fondazione, i cui compiti passano, nei limiti concessi dalla legge, alla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute. La presente versione dell'Atto di fondazione e del Regolamento è stata approvata dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno in data 11 maggio 2015.

Atto di fondazione

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di

Pro Senectute – Für das Alter

Pro Senectute – Pour la vieillesse

Pro Senectute – Per la vecchiaia

Pro Senectute – Per la vegliadetgna

denominata qui di seguito Pro Senectute Svizzera, esiste una fondazione svizzera, con sede a Zurigo, creata nel 1917 dalla Società svizzera di utilità pubblica.

Art. 2 Scopo

- ¹ La fondazione si prefigge di mantenere e migliorare il benessere delle persone anziane in Svizzera.
- ² In collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, la fondazione può operare anche in favore di altre categorie di popolazione.

Art. 3 Finanziamento

- ¹ La fondazione finanzia le proprie attività con i mezzi da essa realizzati nonché con offerte di privati e sovvenzioni della mano pubblica.
- ² La fondazione non persegue intenti commerciali né mira a fare guadagni.

Art. 4 Organi

- ¹ Gli organi della fondazione sono la Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute (OPS), il Consiglio di fondazione, la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera, l'Ufficio di revisione e la Commissione di ricorso.
- ² Organo consultivo del Consiglio di fondazione è la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute.
- ³ Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute sono fondazioni o associazioni giuridicamente autonome e si organizzano in quattro conferenze regionali.

Art. 5 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute

- ¹ La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute è composta da:

Membri con diritto di voto:

- a) il/la presidente o il/la vicepresidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera
- b) i/le presidenti delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute. In caso d'impossibilità è ammessa la supplenza nella persona di un altro membro dello stesso organo di conduzione strategica.

Membri con voce consultiva:

- a) i membri del Consiglio di fondazione
 - b) le direttrici e i direttori delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute
 - c) i membri della Commissione di ricorso.
- 2 Il Consiglio di fondazione può invitare degli ospiti senza diritto di voto.
- 3 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute ha i seguenti compiti:
- a) approvare l'Atto di fondazione e il Regolamento della fondazione, che il Consiglio di fondazione le sottopone;
 - b) approvare la Visione e la Strategia;
 - c) approvare il rapporto annuale e il conto consuntivo, che il Consiglio di fondazione le sottopone;
 - d) prendere atto del rapporto dell'Ufficio di revisione;
 - e) eleggere il/la presidente. Il/la presidente è eletto/a in pari tempo alla presidenza del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera;
 - f) eleggere i membri «liberi» del Consiglio di fondazione;
 - g) confermare quali membri del Consiglio di fondazione le persone designate dalle quattro conferenze regionali e la persona nominata dalla Società svizzera d'utilità pubblica;
 - h) nominare l'Ufficio di revisione su proposta del Consiglio di fondazione;
 - i) eleggere i membri della Commissione di ricorso;
 - j) evadere le istanze inoltrate.

Art. 6*

Art. 7 **Consiglio di fondazione**

- ¹ Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo di Pro Senectute e comprende dieci membri in tutto. È composto
 - a) dal/dalla presidente
 - b) da quattro membri scelti liberamente dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute
 - c) da un/una rappresentante per ognuna delle quattro conferenze regionali
 - d) da un/una rappresentante della Società svizzera d'utilità pubblica.
- ² Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé, fatta eccezione per la nomina del/della presidente che compete alla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.
- ³ La durata del mandato di tutti i membri del Consiglio di fondazione è di tre anni. È ammessa la rielezione per due volte.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione vigila a che siano realizzati gli scopi della fondazione.
- ⁵ Il Consiglio di fondazione è preposto alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica. Il suo direttore/la sua direttrice partecipa alle sedute del Consiglio di fondazione con voce consultiva e diritto d'istanza.

* Art. 6 abrogato conformemente alla decisione dell'Assemblea della fondazione del 24 giugno 2014, i compiti figurano all'art. 5 cpv 3.

- 6 I membri del Consiglio di fondazione lavorano a titolo volontario e gratuito e in via di principio hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive e degli effettivi esborsi. Per prestazioni particolari di singoli membri può essere erogato un indennizzo adeguato all'onere dell'impegno assunto.
- 7 I compiti elencati nell'art. 5 cpv. 3 lit. a), c) e h) sono compiti inalienabili del Consiglio di fondazione. Altri compiti del Consiglio di fondazione si possono fissare in un regolamento.

Art. 8 Organizzazioni cantonali /intercantonali di Pro Senectute

- 1 Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute vigilano a che siano realizzati gli scopi della fondazione.
- 2 Esse possiedono personalità giuridica propria e si organizzano in forma di fondazione o associazione.
- 3 Esse tengono una contabilità propria, si procurano i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei loro compiti e possono essere sostenute con contributi della mano pubblica e di Pro Senectute Svizzera.
- 4 Nel quadro dei contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione nonché nella realizzazione di compiti centrali della fondazione, le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, allo stesso modo come Pro Senectute Svizzera, sono tenute al rispetto degli obblighi sottoscritti e delle decisioni esecutive.

Art. 9 Direzione e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute

- ¹ La conduzione di Pro Senectute Svizzera sul piano operativo compete alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica.
- ² La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica è diretta dal direttore/dalla direttrice.

Art. 10 Ufficio di revisione

- ¹ L'Ufficio di revisione esamina la tenuta dei conti della fondazione svizzera per quanto concerne i mezzi propri e i mezzi da sovvenzione federale e verifica che siano impiegati in conformità con gli scopi della fondazione. Allestisce un rendiconto scritto all'attenzione della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.
- ² Se nell'adempimento dei suoi compiti l'Ufficio di revisione dovesse notare delle manchevolezze è tenuto a notificarle al Consiglio di fondazione. Se esse non saranno eliminate in tempo utile, l'Ufficio di revisione dovrà informare l'Autorità di sorveglianza.
- ³ L'Ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

Art. 11 Commissione di ricorso

- ¹ La Commissione di ricorso si compone di cinque membri eletti dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.

- 2 La durata in carica è di tre anni. La rielezione è possibile due volte.
- 3 Ogni decisione del Consiglio di fondazione in relazione con la distribuzione dei contributi ai sensi dei contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione può essere impugnata presso la Commissione di ricorso entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 11a Responsabilità (giuridica) degli organi della fondazione

- 1 Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono, nei limiti fissati dalla legge, dei danni cagionati mediante violazione dei loro doveri, intenzionale o per negligenza.
- 2 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidariamente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 12 Modifica dell'Atto di fondazione, scioglimento della fondazione

- 1 Per la modifica dell'Atto di fondazione e per lo scioglimento della fondazione è necessario l'assenso del Consiglio di fondazione e dei due terzi dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute. Anche l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni deve dare il suo accordo.

² In caso di scioglimento della fondazione l'eventuale capitale rimasto va devoluto a un'istituzione esentata dalle tasse, con sede in Svizzera, che persegue scopi uguali o analoghi a quelli della fondazione. È esclusa la rifusione del capitale all'ente fondatore o ai suoi successori legali.

Art. 13 Disposizioni transitorie

¹ I membri del Consiglio di fondazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto di fondazione conservano la loro funzione fino alla fine della legislatura.

² L'Assemblea della fondazione è sciolta dal 1. luglio 2014.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Atto di fondazione sostituisce ogni sua precedente versione. Approvato il 30 ottobre 2014 dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute, entra in vigore sotto riserva del relativo accordo dell'Autorità federale di sorveglianza sulle fondazioni.

Regolamento

Della fondazione Pro Senectute

Versione 2015

Regolamento della fondazione

I. Scopo

Art. 1 La fondazione mira a mantenere e ad accrescere il benessere delle persone anziane e perciò le sue attività sono finalizzate

- a) al miglioramento della qualità di vita nell'anzianità tramite l'offerta di prestazioni di servizio moderne e adeguate ai bisogni effettivi, la promozione dell'aiuto reciproco e delle capacità fisiche e intellettuali e la concessione di aiuti materiali in caso di bisogno,
- b) al rafforzamento dell'autonomia e dell'autostima delle persone anziane e alla promozione della prevenzione,
- c) al miglioramento della posizione sociale delle persone anziane per mezzo di incentivi al dialogo e alla comprensione tra le generazioni e
- d) alla difesa degli interessi delle persone anziane presso le autorità statali e l'opinione pubblica.

II. Organi

Art. 2 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute

- ¹ La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute si occupa, accanto ai compiti statutari ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 Atto di fondazione, anche di questioni d'attualità riguardanti la vecchiaia.

- 2 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio di fondazione o se almeno un quarto dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute lo richiede.
- 3 Le istanze all'indirizzo della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute vanno inviate al Consiglio di fondazione in forma scritta quattro settimane prima della data della conferenza.
- 4 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute prende le sue decisioni alla maggioranza dei membri con diritto di voto presenti. A parità di voti decide il/la presidente.
- 5 Per quanto riguarda il diritto di inoltrare istanze fa stato l'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 3 Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti:
 - a) preparare l'ordine del giorno della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute e eseguire le decisioni da essa prese,
 - b) stipulare contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi,
 - c) coordinare le attività per l'insieme della fondazione,

- d) emanare direttive all'indirizzo delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute (OPS)*, sempre che riguardino lo scopo della fondazione o un contratto di prestazioni con la Confederazione o con terzi e a condizione che vi acconsentano almeno i 2/3 dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti presenti delle organizzazioni di Pro Senectute,
- e) decidere le necessarie sanzioni nei confronti di una OPS cantonale/intercantonale che, nonostante due richiami scritti, continuasse a non rispettare una direttiva in relazione con lo scopo della fondazione o con la reputazione di Pro Senectute oppure i contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi,
- f) rappresentare la fondazione nelle questioni strategiche a livello nazionale e internazionale e nelle procedure di consultazione svizzere,
- g) approvare l'Atto di fondazione/lo statuto della fondazione/dell'associazione come pure il Regolamento delle OPS cantonali/intercantonali; per i regolamenti limitatamente all'adempimento dello scopo della fondazione,
- h) dare il suo avallo a una Commissione arbitrale ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del presente e istituire commissioni e gruppi di lavoro a indirizzo strategico nonché regolamentarne gli indennizzi,
- i) vigilare sulla gestione della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,
- j) nominare e licenziare il direttore/la direttrice; nominare e licenziare gli altri membri della direzione collegiale su proposta del direttore/della direttrice,
- k) regolamentare il diritto di firma del Consiglio di fondazione e della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,

- l) approvare il piano delle attività annuali e il preventivo della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,
 - m) prendere in considerazione compiti cui nessun altro organo del Consiglio di fondazione se ne fa carico.
- ² Il Consiglio di fondazione può attribuire determinati compiti e competenze alla direzione collegiale di Pro Senectute Svizzera.

Organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute (OPS)

Art. 4 Organizzazione

- ¹ Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute si organizzano in funzione delle contingenze e dei bisogni del loro cantone in modo da poter svolgere i loro compiti in tutto il loro comprensorio.
- ² Al fine di assicurare all'utenza il miglior accesso possibile alle prestazioni di Pro Senectute, le OPS cantonali/intercantonali possono aprire, a complemento della direzione cantonale condotta da un direttore o una direttrice, anche centri di consulenza o centri di servizi dislocati.
- ³ Il contatto tra le direzioni cantonali e i rispettivi cantoni e comuni deve essere sempre assicurato.

Organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute (OPS)

Art. 5 **Compiti**

- ¹ Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute devono assumere i compiti necessari alla realizzazione dello scopo della fondazione, della Visione e della Strategia e offrire le prestazioni di servizio previste dai contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi.
- ² Le OPS cantonali/intercantonali sono responsabili delle relazioni pubbliche nel loro comprensorio.
- ³ Le OPS cantonali/intercantonali si impegnano, in collaborazione con la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica, a offrire a collaboratori e collaboratrici un adeguato programma di formazione continua.
- ⁴ Le OPS cantonali/intercantonali devono sottoporre alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera:
 - a) i conti annuali e le statistiche come richiesto dai contratti di prestazioni,
 - b) i conti annuali dei mezzi propri.
- ⁵ Le OPS cantonali/intercantonali possono inoltrare istanze al Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera tramite la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica. Di regola il Consiglio di fondazione deve dare risposta scritta entro 60 giorni o al più tardi dopo la seduta successiva all'inoltro dell'istanza.*

* *In merito si veda anche l'art. 18 del presente.*

Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera

Art. 6 Organizzazione

- ¹ La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera è il centro operativo nazionale di Pro Senectute.
- ² La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera è diretta da una direzione collegiale presieduta da un direttore/una direttrice. Il segretario romando è membro della direzione collegiale. Compete al Consiglio di fondazione decidere quali altre persone facciano parte della direzione collegiale.
- ³ La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica comprende diversi dipartimenti, diretti ognuno da un/una responsabile. Per la Svizzera francese tale compito spetta al segretario romando, per la Svizzera italiana al/alla responsabile dell'omonimo segretariato, che funge anche da traduttore/traduttrice.
- ⁴ Il segretariato romando ha la sua sede nella Svizzera francese.

Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute

Art. 7 **Compiti**

La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera:

- a) prepara l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di fondazione e mette in atto le decisioni da esso prese,
- b) negozia con la Confederazione i contratti necessari all'erogazione delle sue prestazioni e le mette in atto,
- c) svolge, in collaborazione con la commissione delle prestazioni, i preparativi per le trattative riguardanti i contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi e inoltra al Consiglio di fondazione istanza in merito,
- d) mette in atto, in collaborazione con le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, i contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione o con terzi e effettua i relativi controlli delle prestazioni,
- e) gestisce il settore finanze e contabilità di Pro Senectute Svizzera e procede al consolidamento dei conti annuali delle OPS cantonali/intercantonali,
- f) sorveglia e controlla l'attività di tutte le OPS cantonali/intercantonali in merito al rispetto dell'Atto di fondazione e del Regolamento della fondazione, in particolare per quanto riguarda l'adempimento delle direttive e disposizioni vincolanti del Consiglio di fondazione e gli inoltra istanza sulle eventuali misure da prendere,

- g) sostiene, consiglia e accompagna le OPS cantonali/intercantonali anche per quanto riguarda la qualità e l'efficacia delle prestazioni che esse offrono all'utenza,
- h) fornisce alle OPS cantonali/intercantonali prestazioni rispondenti alle loro esigenze e con l'obiettivo di realizzare sinergie o risparmi complessivi; a tale scopo stipula dei contratti che prevedono anche sanzioni per i casi di non adempimento,
- i) incoraggia le OPS cantonali/intercantonali a decidere nuove misure che tengano conto dell'evoluzione demografica, dei mutamenti sociali e dei saperi dell'azione gerontologica,
- j) consulta e informa le OPS cantonali/intercantonali sulle questioni concernenti la politica della fondazione, la politica dell'anzianità e il sistema svizzero di sicurezza sociale,
- k) pianifica le relazioni pubbliche della fondazione nazionale, le mette in atto e ne informa in tempo utile le OPS cantonali/intercantonali; sostiene le OPS cantonali/intercantonali nel loro lavoro d'informazione e sensibilizzazione del pubblico,
- l) organizza, in collaborazione con le OPS cantonali/intercantonali, eventi di portata nazionale,
- m) si incarica dei contatti internazionali,
- n) gestisce una biblioteca con servizio di documentazione, plurilingue e focalizzata sulle tematiche dell'anzianità e delle relazioni tra le generazioni,
- o) svolge compiti formativi in funzione delle attività in ambito gerontologico e propone opportunità di formazione continua,
- p) produce riviste, in particolare la rivista «Zeitlupe», nonché altre pubblicazioni sulle tematiche dell'anzianità e delle relazioni tra le generazioni.

Art. 8 Ufficio di revisione

Per la nomina dell'Ufficio di revisione fanno stato l'art. 83b Codice civile svizzero e le disposizioni della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge di sorveglianza sulle revisioni, LSR).

Art. 9 Commissione di ricorso

- ¹ I consigli di fondazione o i comitati delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute sono legittimati, ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 Atto di fondazione, a impugnare le decisioni del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera.
- ² I ricorsi vanno inoltrati in forma scritta ai sensi del cpv. 1 entro 30 giorni dalla ricezione alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera all'attenzione della Commissione di ricorso. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
- ³ Il direttore/la direttrice di Pro Senectute Svizzera conferma la ricezione del ricorso; lo trasmette entro 30 giorni ai membri della Commissione di ricorso perché prendano posizione in merito. Il direttore/la direttrice coordina tutti gli ulteriori passi con i membri della Commissione di ricorso rispettivamente della Commissione arbitrale.

Art. 10 Commissione arbitrale

- 1 Ai sensi dell'art. 9, tutte le altre decisioni e disposizioni vincolanti del Consiglio di fondazione nei confronti di una OPS cantonale/intercantionale possono essere impugnate dal Consiglio di fondazione o dal comitato della OPS in questione entro 30 giorni presso la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera all'attenzione della Commissione arbitrale. La Commissione arbitrale può privare un ricorso del suo effetto sospensivo.
- 2 La Commissione arbitrale si compone di un membro provvisto di mandato dell'organizzazione cantonale/intercantionale di Pro Senectute interessata e di un membro provvisto di mandato del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. Le due persone si accordano sulla nomina di un mediatore/di una mediatrice, che presiederà la Commissione arbitrale.
- 3 Le decisioni della Commissione arbitrale sono inappellabili. La procedura è regolata ai sensi dell'art. 9.

Art. 11*

* *L'articolo 11 decade; compiti citati all'art. 2 del presente, secondo decisione dell'Assemblea della fondazione in data 24 giugno 2014; composizione e diritto al voto sono citati all'art. 5 dell'Atto di fondazione.*

Art. 12 Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute

- ¹ La Conferenza delle direttrici e dei direttori riunisce le direttrici e i direttori di tutte le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute nonché la Direzione collegiale di Pro Senectute Svizzera. Le direttrici e i direttori impossibilitati a partecipare possono farsi rimpiazzare dal loro/ dalla loro supplente ufficiale.
- ² Il/la presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera è ospite permanente della conferenza, ma non ha diritto di voto.
- ³ La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute serve alla formazione di un'opinione comune sulle questioni d'attualità della fondazione e allo scambio d'opinioni, all'informazione reciproca e alle decisioni in merito alle istanze elaborate dai gruppi di lavoro che la conferenza ha istituito (v. art. 14 cpv. 4).
- ⁴ La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle OPS è convocata e presieduta dal direttore/dalla direttrice di Pro Senectute Svizzera. Di regola si riunisce tre volte l'anno. Può anche essere convocata quando le questioni da trattare lo esigono o se almeno cinque direttori/direttrici di OPS lo richiedono.
- ⁵ Il diritto d'inoltrare istanze è regolato dall'art. 18.

Art. 13 Conferenza congiunta delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute e delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute

- ¹ Il Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera può indire, se necessario, una conferenza congiunta dei due gremi, che di regola si riuniscono separatamente. Le sedute congiunte sono dirette dal/dalla presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera.
- ² Le sedute congiunte sostituiscono le sedute separate dei due gremi sopra indicati.

Art. 14 Conferenze regionali

- ¹ Le conferenze regionali hanno luogo nelle regioni geografiche definite da Pro Senectute e raggruppano le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute delle regioni in questione.
- ² Delle conferenze regionali fanno parte i/le presidenti, i direttori/le direttrici cantonali e il/la rappresentante della rispettiva conferenza regionale nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. Su esplicito invito possono parteciparvi anche rappresentanti della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera.
- ³ Le conferenze regionali sono presiedute da un membro della rispettiva regione e si riuniscono due volte l'anno oppure quando le questioni da trattare lo esigono.

⁴ I compiti delle conferenze regionali sono:

- a) lo scambio d'opinioni e l'informazione reciproca,
- b) la formazione di un'opinione comune sulle questioni d'attualità della fondazione in particolare in vista delle conferenze nazionali,
- c) la designazione di un/una rappresentante nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera, che deve essere membro del Consiglio di fondazione/del comitato di un'organizzazione cantonale/intercantonale di Pro Senectute,
- d) la nomina di rappresentanti nelle commissioni e nei gruppi di lavoro di Pro Senectute Svizzera,
- e) l'inoltro di istanze al Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera tramite il proprio/la propria rappresentante regionale in quell'organo.

⁵ Tutti i verbali d'ogni conferenza regionale devono essere inviati per informazione alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera e alle altre conferenze regionali.

Art. 15 Commissioni e gruppi di lavoro

¹ Il Consiglio di fondazione può, nel quadro delle sue competenze, istituire commissioni permanenti e gruppi di lavoro a tempo determinato o ricorrere a specialisti esterni.

² Il Consiglio di fondazione stabilisce mediante regolamento o per incarico la composizione, i compiti, le competenze e gli indennizzi delle commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro a tempo determinato.

- 3 In ogni commissione o gruppo di lavoro siede almeno un collaboratore o una collaboratrice di Pro Senectute Svizzera e delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute. Nelle commissioni sono rappresentate tutte le conferenze regionali. Di commissioni o gruppi di lavoro ai sensi del cpv. 1 possono inoltre fare parte un membro del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera e/o di una OPS cantonale/intercantonale.
- 4 Nel quadro delle sue competenze, la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute può instaurare gruppi di lavoro.

III. Disposizioni varie

Art. 16 Collaborazione tra Pro Senectute Svizzera e le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute

- 1 Nella collaborazione tra Pro Senectute Svizzera e le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute gli interessi dell'insieme della Fondazione nazionale Pro Senectute sono preminenti rispetto agli interessi di singole OPS e di quelli di Pro Senectute Svizzera.
- 2 Definendo gli interessi dell'insieme della Fondazione nazionale occorre dare debita considerazione alla formazione democratica dell'opinione nelle questioni strategiche e alla volontà di collaborare nella fornitura di prestazioni operative.

Art. 17 Non adempimento di una direttiva

In caso di non adempimento di una direttiva fa stato l'art. 3 cpv. 1 lettera e. Il diritto di ricorso è regolato dall'art. 9.

Art. 18 Diritto di inoltrare istanze

Il diritto di inoltrare istanze, stabilito dall'art. 5 cpv. 5 per le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, vale pure per la Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute, la Conferenza delle direttrici e dei direttori nonché per le conferenze regionali.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Tutte le vigenti direttive del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera rimangono in vigore a condizione che non siano in contraddizione con il presente Regolamento della fondazione.

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti versioni. Approvato dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute il 30 ottobre 2014 entra in vigore, riservato l'avallo dell'Autorità federale di sorveglianza sulle fondazioni.



Toni Frisch

Presidente del Consiglio
di fondazione
Pro Senectute Svizzera



Werner Schärer

Direttore
Pro Senectute Svizzera

Pro Senectute Svizzera

Lavaterstrasse 60

Casella postale

8027 Zurigo

Telefono 044 283 89 89

Fax 044 283 89 80

info@prosenectute.ch

www.prosenectute.ch

Pubblicazione: Maggio 2015

Il presente documento è disponibile anche in francese e tedesco.



**PRO
SENECTUTE**

PIÙ FORTI INSIEME